

**Verbale di accordo e consultazione sindacale
per l'accesso al Fondo di Integrazione Salariale
con causale "Emergenza COVID-19" art. 19 D.L. 18/2020**

Addì 25 maggio 2020, in modalità videoconferenza, si è svolto un incontro con le sottosegnate parti:

- Per Elior SpA i Sigg.ri Mauro Natali e Sara Simeone;
- Per le Organizzazioni Sindacali:

La Filt CGIL Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Davide Franzosie e Maria Ippolito;
La Fit CISL Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Giorgio Ghiglione e Christian Tschigg;
La Uiltrasporti Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Massimo Ferretti e Massimiliano Feduzi;
La UGL Ferrovieri Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Andrea Crimaldi;
La SLM Fast Confsal Segr. Naz. rappresentata dalla Sig.ra Sabrina Mancini;
La Salpas Orsa Segr. Naz. rappresentata dal sig. Claudio Fiorenza e il Sig. Andrea Fiorenza;

per dare corso alla procedura di consultazione ed esame congiunto per il ricorso al Fondo di integrazione salariale (FIS)

premesse che:

la scrivente Società è affidataria dell'attività di Servizio di ristorazione e caring passeggeri a bordo dei treni della media e lunga percorrenza Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, alcuni Eurocity, ed Intercity, assistenza straordinaria a bordo, servizio di rinfresco e caring presso i Freccia Club delle stazioni del circuito AV, e che è inoltre affidataria dal 01.02.2020 della gestione del servizio di accoglienza, sicurezza e accompagnamento della clientela, nonché di altre prestazioni accessorie da svolgersi sulle vetture in composizione ai treni notte gestiti da Trenitalia;

l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il 30 gennaio 2020 l'epidemia da COVID 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed ha ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato più decreti, contenenti misure urgenti allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.


Mauro Natali Sara Simeone

il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" all'art.19 ha riconosciuto ai datori di lavoro trattamenti di integrazione salariale per un massimo di nove settimane.

La Società ha fatto ricorso al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e ha fruito interamente del periodo delle nove settimane dal 10 marzo 2020 al 12 maggio 2020 riconosciute dal D.L. 18/2020

Tutto ciò premesso

Il D.L. n. 34/2020 recante misure a sostegno del lavoro e dell'economia all'art.68 apporta modifiche all'art.19 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Il comma 1 dell'art.68 del D.L. 34/2020 che modifica il comma 1 dell'art.19 del D.L. 18/2020 dispone quanto segue:

"I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane.

Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153".

Il normale orario di lavoro è di 38 ore settimanali come previsto dal CCNL Mobilità Ferroviarie del 16 dicembre 2016

Le parti convengono sulla necessità di ricorrere al Fondo Integrazione Salariale (FIS), in conformità a quanto previsto dall'art.68 comma 1 D.L. n.34/2020, per una durata di cinque settimane con le modalità di seguito indicate:

Per quanto attiene l'ambito *Itinere* (Appalto **TRENITALIA RISTORAZIONE A BORDO TRENO A.V.**) n. 1433 lavoratori con riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo del 100% per il periodo dal 13 maggio 2020 al 16 Giugno 2020:

The block contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a signature that appears to be 'Saverio S.' and another signature above it. To the right, there are initials 'M.M.' and other less legible markings.

Per quanto attiene l'ambito *Polaris* (Appalto **TRENITALIA ACCOMPAGNAMENTO TRENI ICN**) n. 291 lavoratori con riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo del 100% per il periodo dal 17 maggio 2020 al 20 Giugno 2020.

I lavoratori adibiti ai servizi richiesti dalla committente, in base alle proprie mansioni svolte, dovranno essere impiegati nel rispetto di una rotazione, per quanto possibile, equanime.

La necessità di ricorrere al FIS trova motivazione nel perdurare della crisi imputabile direttamente alle problematiche generate dall'emergenza COVID-19 (CORONAVIRUS), a causa delle quali, l'Azienda Committente ha dovuto procedere alla rimodulazione del servizio da svolgere nell'ambito *Itinere*, mentre per l'ambito *Polaris* il servizio resterà sospeso per tutto il mese di maggio e fino alla prima metà del mese di giugno.

Le Parti si riservano, nell'eventualità di un mutamento, rilevante, delle condizioni che hanno generato la richiesta, di apportare integrazioni o modifiche al programma concordato, anche revocando in tutto o in parte il programma di sospensione.


L'importo dell'assegno ordinario spettante a ciascun lavoratore, avente diritto, verrà anticipato dall'Azienda, alla fine di ogni periodo di paga, opportunamente riproporzionato in ragione delle prestazioni effettivamente rese e del valore percentuale del contratto per i lavoratori a tempo parziale.

A conclusione del presente incontro, le Parti si danno atto di aver esperito con esito positivo la consultazione sindacale previste dall'art. 68 comma 2 del D.L. n. 34/2020 e si dichiarano reciprocamente disponibili ad ogni altro incontro che si rendesse necessario.






Si allega elenco aggiornato dei lavoratori in forza presso l'Azienda, e prospetto riepilogativo alla data del 25-03-2020 come previsto alla lettera h dell'art. 68 del D.L.34/2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Elior SpA



Per le OO.SS.

FIL CGIL	
FIT CISL	
UIL TRASPORTI	
UGL FERROVIERI	
SALPAS CRSA	
SLM FAST CONFSAI	